

La proposta di stralcio nell'esame di un progetto di legge

di Carlo Specchia

1. Un istituto «inesistente»; 2. Definizione dello strumento e suo regime procedurale; 3. Conclusioni.

1. In varie occasioni, e non soltanto da deputati della opposizione, è stato eccepito di fronte ad una proposta di stralcio che si tratterebbe di «un istituto ignoto al diritto parlamentare»¹, che «in tutto il Regolamento della Camera non si trova tale parola se non per l'inammissibilità della richiesta nella seconda deliberazione di un progetto di legge costituzionale»², che esso sarebbe *tout court* un istituto «inesistente»³. Effettivamente, eccezion fatta per lo stralcio preliminare di cui all'articolo 120, secondo comma, del Regolamento (relativo alle disposizioni estranee al contenuto tipico della legge finanziaria) attualmente non c'è, come anche di recente ha ricordato il Presidente, onorevole Iotti⁴, nel diritto positivo di Montecitorio alcuna disciplina di un istituto le radici della cui ammissibilità debbono essere rinvenute più che nell'implicito riconoscimento *a contrario* che di esso fa il Regolamento all'articolo 99, terzo comma⁵, in una prassi costante e di lunga data che «ha almeno altrettanto valore di una espressione regolamentare positiva che si riferisca allo stralcio»⁶.

Al pari del rinvio in Commissione, anche lo stralcio sostanzia quindi alla Camera⁷ un istituto di diritto non scritto il cui regime giuridico, non risultando in alcun modo codificato, oltre ad essere inevitabilmente soggetto alle incertezze connesse alla traduzione per iscritto di norme da fonte consuetudinaria manifestantesi *rebus ipsis et factis*⁸, è in generale non troppo agevolmente conoscibile, tanto più che finora la manualistica che pur ha avuto ed ha, specie la più moderna, meriti non indifferenti nel fornire agli operatori del diritto parlamentare efficaci spunti ricostruttivi dei profili essenziali di più di un istituto consuetudinario⁹, ha mancato di dedicare allo stralcio un'approfondita trattazione, quando addirittura di esso non ha taciuto¹⁰.

Scopo di queste pagine è, dunque, quello di contribuire ad una migliore conoscenza dell'istituto *de quo* attraverso la risposta ai più usuali quesiti che al riguardo possono sorgere nell'esame di un progetto di legge.

2. Occorre innanzi tutto chiarire che cosa la parola «stralcio» stia a indicare nella procedura parlamentare. La risposta non presenta problemi: il significato tecnico di tale espressione, infatti, non si discosta da quello del linguaggio comune. Si può, dunque, definire stralcio l'atto del togliere da un

insieme più ampio (il progetto di legge) qualcosa che *lato sensu* impacci (uno o più articoli o disposizioni in essi contenute)¹¹; dal frazionamento del progetto di legge originario discendono due o più documenti distinti (le norme stralciate da una parte e quelle residue dall'altra) recanti ciascuno un proprio titolo, contraddistinti da una simile seppur differente numerazione rispetto al «capostipite»¹² e che dovranno essere oggetto di diversa ed autonoma deliberazione della Camera¹³.

Non è difficile a questo punto delineare una serie di possibili utilizzazioni dello strumento: per enucleare e separare gruppi di norme eterogenee profondamente dissimili le une dalle altre; per evitare che qualora su una singola norma la Camera non sia concorde né si senta di sopprimerla tutte le altre debbano essere sacrificate; per consentire una più approfondita riflessione su alcune disposizioni senza ritardare il varo della restante parte del provvedimento; per sottrarsi alla riserva di legge di Assemblea rendendo così possibile il trasferimento in sede legislativa di un progetto di legge. La casistica potrebbe certo essere più ricca¹⁴, tuttavia quello che preme qui notare è che anche così appare in pieno confermata la delicatezza di uno strumento la cui riconduzione alla generica categoria del rinvio puro e semplice¹⁵ non può davvero risultare appagante, specie se si considera il rilievo anche politico che *ab antiquo* una siffatta deliberazione parlamentare non di rado ha avuto. Piace, in particolare, pensare al tormentato *iter* del disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati nella tornata del 7 luglio 1878, con il quale venivano decretate l'abolizione delle tasse sui cereali minori e la riduzione di un quarto della tassa sulla macinazione del grano, l'abolizione completa di tale odiosa tassa restando fissata per il 1° gennaio 1883. Il Senato, per ragioni di compatibilità di bilancio, modificò pesantemente il provvedimento accettando solo l'abolizione della tassa sui cereali inferiori e sopprimendo tutto il resto. Ciò, ovviamente, non poteva non sollevare una grave controversia tra i due rami del Parlamento in ordine alla interpretazione statutaria della prerogativa della Camera dei deputati nelle leggi di finanza¹⁶ e se in tale occasione, diversamente da quanto era accaduto qualche decennio prima col disegno di legge istitutivo di una tassa annuale «sui corpi morali e sulle manimorte» il Presidente del Consiglio De Pretis non fu costretto come il conte di Cavour a provocare un decreto del re di ritiro del provvedimento e, sia pure in due tempi, il controverso disegno di legge riuscì, senza esasperare pericolosamente il conflitto, ad ottenere l'approvazione definitiva, lo si deve alla saggia decisione della Camera da un lato di tener ferme — facendone tuttavia oggetto di un distinto disegno di legge da rimandarsi all'altro ramo del Parlamento — le disposizioni dell'originario provvedimento sopprese dal Senato e dall'altro di approvare la parte residua che poteva così divenire subito legge del Regno¹⁷.

Sebbene *sui generis* e benché il *nomen* non sia allora né successivamente ricorso¹⁸, la fattispecie descritta non pare discostarsi sostanzialmente dallo schema tipico dello stralcio, di cui è ormai giunto il momento di approfondire in dettaglio le caratteristiche.

Che la proposta di stralcio dia luogo ad un «incidente» nell'*iter* procedimentale di un progetto di legge è fuori di dubbio. Ciò che è più complesso, tenendo presente che tradizionalmente le questioni incidentali vengono distinte in «formali» e «sostanziali» contrassegnate da assai significative differenze nel relativo regime procedurale¹⁹, è stabilire se l'istituto in parola debba più propriamente essere ricompreso nell'una o nell'altra categoria. In effetti, ritenere alla luce di quanto si è già scritto, che la proposta di stralcio si inserisca nel procedimento per motivi di rito dello stesso e non attenga piuttosto al contenuto della proposta principale²⁰ può non apparire concettualmente troppo coerente, tant'è che al Senato significativamente si accosta (nell'articolo 101, secondo comma, di quel Regolamento) detto strumento alle questioni pregiudiziali e sospensive. Alla Camera, invece, la prassi costante è di diverso segno e, come più volte ha chiarito il Presidente, la proposta in oggetto si configura come un richiamo per l'ordine dei lavori *ex* articolo 41²¹, dunque come una questione incidentale «formale». E all'articolo 41 fa esplicito riferimento, fin dalla sua introduzione nel 1983, anche il secondo comma dell'articolo 120 del Regolamento, relativo — come si è detto — alla deliberazione dell'Assemblea sulla proposta della Commissione bilancio di stralciare le materie estranee all'oggetto della legge finanziaria così come definito dalla legislazione vigente sul bilancio e la contabilità dello Stato.

Da siffatta configurazione giuridica discendono precise conseguenze procedurali. Anzitutto, a differenza delle questioni pregiudiziali e sospensive che possono essere presentate soltanto in una precisa fase dell'esame del progetto di legge²², altrettanto non avviene per la proposta di stralcio: benché, nello sforzo di rinvenire una disciplina positiva ad un istituto di diritto non scritto, da taluno si sia giunto ad invocare l'applicazione dell'articolo 84, quarto comma (relativo alla possibilità che la discussione di un progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo)²³, tale evidente forzatura regolamentare è stata sempre respinta dalla Presidenza, che giustamente ritiene ammissibile una proposta di stralcio non solo prima ancora dell'intervento introduttivo del relatore²⁴, ma anche dopo l'esaurimento della discussione sulle linee generali e dunque, come si esprime il citato articolo 101 del Regolamento del Senato, ad esame iniziato degli articoli²⁵.

Inoltre, mentre perché sia possibile presentare in una certa fase dell'*iter* una questione incidentale «sostanziale» è necessario che essa sia sottoscritta, ai sensi dell'articolo 40, da dieci deputati in Assemblea, ciò non accade per

le fattispecie regolate dal successivo articolo 41, sicché anche un solo deputato potrebbe avanzare la proposta di stralcio, come ha di recente sottolineato il Presidente della Camera rispondendo a un delicato quesito che gli era stato posto da chi, sulla base di una lettura analogica dell'articolo 120, secondo comma, chiedeva se la proposta di stralcio non debba essere avanzata solo dalla Commissione²⁶.

Ancora, benché sia per le questioni incidentali «sostanziali» sia per quelle «formali» la discussione non sia «libera», nel senso che, per espressa previsione del Regolamento, essa è limitata ad un ridotto numero di oratori (con la conseguenza che, in ogni caso, ai termini dell'articolo 50, primo comma, non sono consentite dichiarazioni di voto), il numero di deputati che possono parlare nonché i limiti di durata degli interventi nelle fattispecie regolate dall'articolo 41 sono diversi (e inferiori); pertanto dopo il proponente potranno parlare soltanto un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno, salva restando la facoltà del Presidente *ex* articolo 45, se l'importanza della questione lo richieda, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo (oltre agli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire) e di aumentare i termini previsti per la durata degli interventi²⁷. Indifferente, invece, rispetto alla riconduzione dello stralcio nell'uno o nell'altro tipo di questione incidentale (la disciplina di entrambe non prevede espressamente un tale intervento) è la possibilità — fatta discendere dall'articolo 37 del Regolamento e dall'articolo 64, ultimo comma, della Costituzione — per il rappresentante del Governo di intervenire nella discussione sulla proposta di stralcio²⁸. Infine, mentre su una questione pregiudiziale o sospensiva è consentita la votazione per scrutinio segreto, essa — per espressa disposizione del Regolamento — è vietata per le questioni incidentali «formali», la cui votazione deve aver luogo per alzata di mano²⁹. In un momento in cui da più parti si insiste sui «guasti» del voto segreto, non può ad alcuno sfuggire la non secondaria differenza che viene a caratterizzare il concreto regime procedurale della proposta di stralcio in forza della sua configurazione come «incidente» non «sostanziale». Si ricorda che se in materia è inammissibile la richiesta di votazione nominale elettronica³⁰, il Presidente a' termini dell'articolo 53, quarto comma, può invece sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che la votazione che dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi³¹.

Ed a proposito di votazione della proposta *de qua*, non si può non considerare la possibilità che con unica richiesta — come, del resto, si è più volte verificato — si suggerisca di stralciare più articoli. Al riguardo si segnala una certa oscillazione della prassi: se, infatti, talvolta si è ritenuto che la Camera con unica votazione cumulativa dovesse esprimersi sul complesso indivisibile

della proposta³², altre volte, soprattutto negli ultimi tempi, al fine evidente di garantire una più ampia sfera di libertà di decisione parlamentare, non si è seguito detto criterio troppo rigido che non poco risentiva della particolare congiuntura in cui era stato formulato, e la proposta di stralcio è stata discussa e votata partitamente³³.

Prima di passare ad analizzare ulteriori profili dell'istituto, è bene cogliere l'occasione per precisare che a meno che del progetto di legge non sia investita una Commissione in sede legislativa, la deliberazione sullo stralcio spetta all'Assemblea, e ciò non soltanto nel caso in cui l'esame del progetto di legge sia ormai pendente presso quell'organo, ma anche quando la Commissione, esaminando in sede referente il provvedimento, ritenga di proporre uno stralcio³⁴.

Occorre ora approfondire meglio l'effetto dell'accoglimento di una proposta di stralcio. Scrivendo, infatti, che a seguito di una tale deliberazione si produce il frazionamento in due o più atti autonomi dell'originario provvedimento, nulla si dice sulla sorte della parte stralciata e di quella residua. Chiaramente non si vuole qui alludere a previsioni sui tempi più o meno ravvicinati di approvazione dei distinti progetti così ottenuti, bensì alla esigenza di stabilire in quale fase del procedimento essi si vengano a trovare una volta intervenuta in Assemblea una deliberazione di stralcio. Il quesito, in altre parole, è il seguente: se, come la parte residua del progetto di legge al di fuori di ogni dubbio prosegue il suo *iter* in Assemblea senza che vi sia bisogno di una nuova previa fase di esame in sede referente³⁵, altrettanto per ragioni di simmetria possa avvenire per la parte stralciata.

Vista l'assenza di qualsiasi norma positiva è dall'attenta analisi della pratica parlamentare che, ancora una volta, si potranno evincere utili indicazioni. In tale quadro, ciò che immediatamente colpisce l'osservatore è la non perfetta coincidenza, negli *Atti parlamentari*, delle formule di volta in volta impiegate in materia dal Presidente³⁶. Ora, a meno di non voler sostenere — il che, francamente, pare assai difficile data la diffusa consapevolezza dei rischi, già sottolineati quasi due secoli fa da J. Bentham, di qualsiasi immotivata variazione delle formule impiegate³⁷ — che proprio in presenza di un istituto di diritto non scritto ci si è concessi il lusso di usare espressioni che, a seconda dei casi, pecchino per eccesso o per difetto, è logico concludere che *pour cause* non è riscontrabile una assoluta uniformità: benché un precedente possa far credere il contrario³⁸, in realtà il rinvio in Commissione della parte stralciata non sembra essere l'unica possibile (ancorché più frequente, assieme alla assegnazione *ex novo* delle disposizioni stralciate alla Commissione competente) conseguenza procedurale della deliberazione in oggetto, potendosi verosimilmente ammettere, in assenza di una diversa specificazione, un altro effetto,

quello cioè che al pari della parte residua anche la parte stralciata rimanga all'ordine del giorno dell'Assemblea (restando per altro di quest'ultima ovviamente sospeso l'esame e figurando, pertanto, il relativo progetto di legge nella apposita sezione dell'ordine del giorno generale); sebbene di fatto ciò normalmente non accada, non pare tuttavia che in linea teorica si possano addurre ragioni per negare tale ulteriore possibilità³⁹. In ogni caso, rispetto ad uno strumento che finisce con l'essere un po' troppo appiattito nella semplice riconduzione che di esso si fa alle questioni sull'ordine dei lavori ex articolo 41 del Regolamento, e all'ampiezza dei suoi possibili effetti procedurali, non è sconsigliabile che il Presidente, per evitare dubbi, chiarisca sempre, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8, il significato del voto cui la Camera è chiamata⁴⁰.

Incompleta comunque sarebbe l'esposizione se non ci si soffermasse su un altro aspetto, certo non marginale, dell'istituto: l'ambito di ammissibilità della proposta di stralcio.

Preliminarmente non è fuori luogo ricordare, sul piano generale, che è stato autorevolmente rilevato come la inammissibilità debba essere considerata alla stregua di una categoria dalle linee non univoche, comprensiva di parecchie sottospecie di invalidità⁴¹; d'altra parte, visto che il Regolamento, collegando la inammissibilità di un certo strumento al fatto che esso non possa essere presentato⁴², chiaramente risolve l'improponibilità nella inammissibilità, non pare convenga in questa sede indulgere a sottili distinzioni tra espressioni che il linguaggio parlamentare mostra assai spesso di giudicare equivalenti⁴³.

Con questa premessa si può passare alla trattazione della questione in oggetto, notando anzitutto che il caso di inammissibilità della proposta di stralcio espressamente previsto dal ricordato articolo 99, terzo comma, del Regolamento non è, verosimilmente, l'unico ipotizzabile⁴⁴. Basti pensare che anche di recente (sia pure non escludendo che *de futuro* la Giunta per il regolamento possa occuparsi della questione) è stato ribadito il tradizionale principio⁴⁵ secondo cui non può essere ritenuta ammissibile la proposta di stralcio dell'articolo di un decreto-legge⁴⁶: pur comprendendo il significato politico della proposta stessa, la Presidenza non ha potuto non sottolineare che «rimane insuperabile l'ostacolo tecnico rappresentato dal fatto che l'articolo di cui si propone lo stralcio non fa parte dell'atto di iniziativa, ma del decreto-legge, cioè di un atto con forza di legge già in vigore nell'ordinamento, e che in sede di conversione le Camere non possono non pronunciarsi sull'intero testo del decreto [...]. Qualora alla delibera di stralcio non si attribuiscono effetti sul testo del decreto-legge, tale decisione risulterebbe *inutiliter data*; qualora invece a tale delibera si ricolleghino effetti sul testo in cui il de-

creto-legge deve intendersi convertito, tali effetti non potranno essere diversi da quello della soppressione»⁴⁷.

Più in generale, è difficile non ravvisare, in via analogica rispetto all'articolo 87, quarto comma, del Regolamento, una condizione essenziale perché sia ammissibile la proposta di stralcio, e cioè che essa si riferisca a disposizioni che abbiano ciascuna un proprio significato logico ed una autonoma rilevanza normativa⁴⁸. La ragione è intuitiva e non servono parole per illustrarla. Parimenti non pare possa logicamente essere ritenuta ammissibile la proposta di stralcio di un articolo quando si sia già in fase di votazione degli emendamenti ad esso riferiti⁴⁹. Come si è già scritto, non è invece alla Camera inammissibile una proposta che sia avanzata prima dell'inizio dell'esame degli articoli⁵⁰.

Incertezze permangono in ordine alla inammissibilità della proposta di stralcio di articoli aggiuntivi: vi è stata, infatti, una certa evoluzione della prassi che registra, da un lato, la perentoria affermazione che «lo stralcio è ammissibile soltanto nei confronti di disposizioni contenute nel disegno di legge e non invece nei confronti di proposte di articoli aggiuntivi»⁵¹; dall'altro, una decisione dell'Assemblea di stralciare, a seguito dell'approvazione dell'articolo 1 del provvedimento, gli articoli aggiuntivi ad esso riferiti⁵². Oltre al profilo ora considerato, mette conto, sia pure incidentalmente, di sottolineare che la Presidenza non ha creduto in quest'ultima occasione di dover opporre eccezioni regolamentari al fatto che con una tale deliberazione dell'Assemblea la definizione degli articoli aggiuntivi avrebbe avuto luogo in una fase diversa rispetto a quella degli articoli del testo base. E appunto sulla scia della «autonomia» degli articoli aggiuntivi, la Presidenza, andando di diverso avviso rispetto ad una vecchia pronuncia⁵³, implicitamente non ha più ritenuto che gli articoli aggiuntivi debbano necessariamente seguire la sorte dell'articolo di riferimento, come si evince dalla precisazione che «restano da esaminare per l'Assemblea gli articoli aggiuntivi riferiti formalmente ad articoli stralciati, ma concernenti materia diversa»⁵⁴.

Sempre in tema di ammissibilità della proposta in oggetto, si deve segnalare che non è stata considerata inammissibile la richiesta di stralcio di un articolo sulla cui approvazione il Governo abbia già preannunciato formalmente l'intendimento di porre la questione di fiducia⁵⁵. Se una tale soluzione ha il pregio di consentire una più ampia scelta alla Camera la quale — senza che l'Esecutivo sia abilitato (stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 116) a chiedere di «trasferire» la votazione fiduciaria sulla deliberazione di stralcio — può liberamente esprimersi su detta questione incidentale, fa tuttavia riflettere la circostanza che, riconoscendo detta priorità di votazione, il Governo potrebbe vedere frustrato l'obiettivo perseguito di ottenere l'im-

mediata approvazione di disposizioni alle quali riconnette valore decisivo ai fini della sua stessa permanenza in carica.

A proposito di ordine delle votazioni, resta da ricordare che in caso di concorso di proposte di stralcio e di accantonamento si vota prima su quest'ultima (sebbene la proposta di stralcio concettualmente sia più lontana rispetto a una proposta di accantonamento, la materia di cui all'articolo 41 non è suscettibile — come persuasivamente ha chiarito la Presidenza — di interpretazione analogica rispetto ai criteri di votazione degli emendamenti)⁵⁶. D'altra parte, qualora la proposta venisse approvata, una volta giunti alla discussione dell'articolo accantonato non vi sarebbero impedimenti alla presentazione di una proposta di stralcio⁵⁷.

Si segnala, infine, che in caso di *navette* di un progetto di legge tra i due rami del Parlamento, al Senato si ritiene che lo stralcio di articoli deliberato dalla Camera rispetto al testo in precedenza approvato dalla Assemblea di Palazzo Madama abbia valore di soppressione dell'articolo e vada, pertanto, messo in votazione⁵⁸.

Presupposto di una soluzione procedurale di questo tipo è una non troppo convincente assimilazione (sia pure ai soli fini del procedimento della parte residua del progetto di legge) dello stralcio ad un fenomeno in realtà assai diverso come la soppressione di un articolo (disposizione che in tal caso scompare del tutto dalla scena e non già sopravvive per costituire un provvedimento a sé).

Non stupisce che alla Camera, dove tra l'altro la consolidata prassi interpretativa dell'articolo 70, secondo comma, relativo al riesame dei progetti di legge rinviati dal Senato, è nel senso che non viene posta ai voti la soppressione dell'articolo deliberata dall'altro ramo del Parlamento⁵⁹, non si ravvisi nella stessa fattispecie la necessità di procedere ad una votazione: non a caso, recentemente⁶⁰, in presenza di vari articoli aggiuntivi intesi a ripristinare l'articolo introdotto a Montecitorio e stralciato dall'Assemblea di Palazzo Madama, il Presidente della Camera non ha comunicato (come invece avviene al Senato) che «la reiezione di detti emendamenti equivale ad approvazione dello stralcio», avvertenza che ovviamente ha un senso solo a condizione che si ritenga che lo stralcio deliberato dall'altro ramo del Parlamento abbisogni di una votazione nel prosieguo dell'*iter* della parte residua⁶¹.

E a proposito di *navette* conclusivamente si deve rammentare che in una tale fattispecie la proposta di stralcio di un articolo è inammissibile in tanto in quanto rimetta in discussione — contro il dettato dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento — «la decisione risultante sia dal testo licenziato dalla Camera sia da quello modificato dal Senato»⁶².

3. Anche a rischio di qualche disarmonia in questo primo tentativo di sistemazione organica della prassi relativa ad uno strumento tutt'altro che secon-

dario⁶³, si è preferito, come già in altra occasione⁶⁴, non associarsi a quanti nella pubblicistica hanno ritenuto e ritengono che sia meglio tacere di istituti prima della loro formale consacrazione nella norma scritta. Pare, infatti, paradossale che di non pochi istituti del diritto parlamentare molti debbano con sorpresa scoprire l'esistenza soltanto leggendo gli *Atti parlamentari* o assistendo alle sedute⁶⁵.

Nella direzione quindi di una più ampia e diffusa informazione giuridica parlamentare aspira a muoversi il presente contributo, che si confida possa essere di qualche utilità anche nel caso in cui, ponendo fine alla situazione di incertezza connessa alla perdurante assenza di norme precise in materia⁶⁶ e ai dubbi circa l'avvenuta trasformazione in altrettante regole normative di ciascuna delle regolarità di fatto eventualmente rilevabili, a' termini dell'articolo 16, terzo comma, la Giunta decidesse di proporre all'Assemblea un'aggiunta al Regolamento della Camera.

Note

¹ Così l'on. Reggiani. si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 6 maggio 1981, p. 19; analogamente l'on. La Loggia: cfr. il *Resoconto Sommario* del 6 dicembre 1978, p. 17.

² Si veda l'intervento, in materia, della on. Bonino in *Atti parlamentari - Discussioni*, seduta del 6 aprile 1982, p. 43893.

³ In questo senso, nella medesima seduta, p. 43894, l'on. Ciccio Messere, il quale, nell'evidente rivendicazione della superiorità ed esclusività del diritto scritto, nota polemicamente, rivolto alla Presidenza, che «un istituto non si può inventare a partire da alcuni casuali precedenti».

Sul significato e valore dei precedenti sia consentito rinviare a C. SPECCHIA, *I «precedenti» nel diritto parlamentare* in «Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari», 1986, n. 1, pp. 143-159.

⁴ Cfr. *Atti parlamentari - Discussioni*, seduta del 4 febbraio 1988, ed. non definitiva, p. 121.

Come rileva C. MUSCARÀ, *Manuale del deputato*, Roma, 1966, p. 622, c'è stato un periodo in cui nel Regolamento della Camera era contenuta una disciplina positiva per lo stralcio (sia pure limitatamente a quello relativo ad un progetto di legge costituzionale), e precisamente dal 2 luglio 1952, data in cui fu approvato l'articolo 107-*quater*, al 17 dicembre 1958. Cfr. V. LONGI e M. STRAMACCI, *Il Regolamento della Camera dei Deputati illustrato con i lavori preparatori*, Milano, 1958, p. 186, i quali in sede di commento della norma precisano che lo stralcio è stato praticamente applicato spesso, senza obiezioni, anche per leggi ordinarie.

⁵ Fra le tante pronunce in cui è stato applicato tale criterio ermeneutico si veda quella riportata in *Atti parlamentari - Discussioni*, seduta del 6 aprile 1982, p. 43895.

⁶ Così il Presidente della Camera nella citata seduta del 6 aprile 1982, p. 43895; di qui la ravvisata inutilità di una convocazione *ad hoc* della Giunta per il Regolamento, come invece avevano richiesto i deputati del gruppo radicale, i quali lamentavano che il Presidente non stesse applicando il Regolamento bensì mera prassi.

Sull'importanza che le fonti non scritte assumono nel diritto parlamentare, si vedano A. MANZELLA, *Il Parlamento in Manuale di diritto pubblico* a cura di G. AMATO e A. BARBERA,

Bologna, 1984, p. 416 e, dello stesso autore, *Articolo 64 in Commentario della Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna, 1986, p. 10; V. Longi, *Elementi di diritto e procedura parlamentare*, Milano, 1988, III ed., p. 26, e E. VOZZI, *Introduzione* al volume del Consiglio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, *Regolamento interno. Genesis e problemi applicativi*, Trieste, 1987, p. 13, il quale in particolare sottolinea che nel diritto parlamentare la consuetudine (serie di precedenti caratterizzata dall'*opinio iuris ac necessitatis*) «affianca con pari forza la norma scritta, integrandola o addirittura sostituendola».

⁷ Al Senato l'istituto è disciplinato dall'articolo 101 del Regolamento.

⁸ Non si tratta soltanto del rischio di dare portata e forma generale a decisioni particolari, di dare valore di decisione all'opinione emessa incidentalmente o, addirittura, di inventare per eccessivo acume, argomentando *a contrario* o *ab absurdo*, massime inesistenti (cfr. C. SPECCHIA, *I «precedenti»* cit., p. 150), ma anche, come nota E. VOZZI, *Introduzione* cit., pp. 14 e 15, dei problemi connessi al «diverso valore dei precedenti in ragione delle modalità con cui si formano, anche in relazione agli sviluppi successivi, a seconda cioè che in analoghe circostanze vengano invocati ovvero ignorati o comunque disattesi».

⁹ Cfr. C. SPECCHIA, *Lineamenti di diritto parlamentare a cento anni dalla pubblicazione del Trattato* di M. MANCINI e U. GALEOTTI, in corso di pubblicazione sulla rivista dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da G. Treccani, «Cultura e scuola», n. 106, in cui si analizzano gli svolgimenti storici della scienza del diritto parlamentare in Italia.

¹⁰ Il lettore potrebbe finora trovare notizie sullo stralcio, oltre che nel manuale, giunto alla seconda edizione, di V. DI CIULO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Milano, 1987, p. 393, nel *Dizionario parlamentare* di A.P. TANDA, Roma, 1987, p. 193, pubblicazione salutata positivamente in più di una recensione proprio per il suo "taglio" particolare, teso ad offrire una panoramica completa, anche se nello spazio di pochi tratti essenziali, del mondo parlamentare.

¹¹ Cfr. il *Dizionario enciclopedico italiano* a cura del menzionato Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1960, vol. XI, p. 739.

¹² Per lungo tempo le norme stralciate hanno preso la stessa numerazione del progetto originario più la definizione «bis», mentre le norme residue recavano l'aggiunta «ter». Di recente la regola non è stata più seguita in modo costante. Se, ad esempio, la parte stralciata del disegno di legge finanziaria 1988 è divenuta 2043-ter e la restante parte ha assunto il n. 2043-bis (Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 3 febbraio 1988, p. 26), dagli *Atti parlamentari - Discussioni*, seduta del 29 dello stesso mese, ed. non definitiva, p. 8, risulta che la parte stralciata della proposta di legge Alborghetti ed altri recante norme per la difesa e l'uso razionale del suolo e delle acque ha preso il n. 1375-bis e la parte residua del provvedimento ha assunto il n. 1375-ter. Non pare, comunque, che si debba esagerare l'importanza di una assoluta, anche se auspicabile, standardizzazione dei criteri di numerazione in materia, indubitabile restando, infatti, che — come ha avvertito il Presidente del Senato nella seduta del 9 marzo 1988 — la disposizione stralciata «viene a costituire un disegno di legge a sé»: cfr. *Resoconto Sommario* del Senato, p. 83.

¹³ Cfr. A.P. TANDA, *Dizionario* cit., p. 193 e D. CASSANELLO, *L'iter legislativo: discussione in Assemblea e nelle Commissioni* in Camera dei Deputati - Segretariato generale, *Il Regolamento della Camera dei Deputati. Storia, istituti, procedure*, Roma, 1968, p. 461.

Benché sia ricorrente l'accostamento dello stralcio ad «una forma impropria di sospensiva che manifesta i suoi effetti solo per una parte del progetto di legge in esame, mentre il rimanente testo segue il corso normale del processo legislativo» (così, tra gli altri, C. MUSCARÀ, *Manuale* cit., p. 622), tale configurazione giuridicamente non convince: oltre a non essere in

alcun modo utile, si rivela pericolosa fonte di confusione mancando di mettere in evidenza il vero tratto distintivo peculiare dello stralcio, e cioè che esso, come già scritto, permette di dare autonomia procedurale sia alla materia legislativa che si intende stralciare sia a quella che rimane (cfr. *Resoconto Sommario* della seduta del 20 settembre 1983, p. 7).

Tenendo presente tale tratto distintivo si potrà agevolmente risolvere qualunque questione che un patito dell'*actio finium regundorum* tra diversi istituti volesse eventualmente sollevare in materia. In particolare, in tal modo risulterà evidente la scarsa persuasività della sostanziale equiparazione che il Senato anche di recente ha compiuto tra stralcio e soppressione di una norma (cfr. *Resoconto Sommario* della seduta dell'8 marzo 1988, p. 7).

¹⁴ Ad ulteriore titolo esemplificativo si segnala che talvolta lo stralcio ha assunto, come sottolineato dalla on. Bonino nel già ricordato intervento nella seduta del 6 aprile 1982, il significato di un «*escamotage tecnico*» per sconfiggere una opposizione che altrimenti la maggioranza non sarebbe stata in grado di battere; in altre occasioni esso è servito per rendere operative le intese tra i Presidenti dei due rami del Parlamento ex articolo 78 (cfr. la seduta del 4 novembre 1980 della Commissione Giustizia nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, p. 4).

¹⁵ Così D. CASSANELLO, *L'iter legislativo* cit., p. 461, il quale, meritoriamente addentrandosi in zone tradizionalmente inesplorate, fa rientrare anche il rinvio in Commissione in tale fattispecie, il cui tratto unificante è, in definitiva, il fatto che di essa «non vi sia alcuna norma [scritta, n.d.r.] che tratti».

¹⁶ Si veda, al riguardo, in particolare il paragrafo 1 del capitolo relativo alla funzione ispettiva finanziaria nel classico volume di M. MANCINI e U. GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, Roma, 1887, pp. 310-331.

~ ¹⁷ *Ibidem*.

~ ¹⁸ La vicenda parlamentare descritta non è stata, infatti, segnalata sotto questo profilo nemmeno da M. MANCINI e U. GALEOTTI, *Norme* cit., i quali la hanno annotata unicamente come esempio di grave contrasto tra Camera elettiva e Senato del Regno in materia di leggi di finanza.

¹⁹ Cfr. V. LONGI, *Elementi* cit., pp. 135-136.

²⁰ È questo il criterio di distinzione tra le due categorie di questioni incidentali: cfr. D. CASSANELLO, *L'iter legislativo* cit., p. 454.

²¹ Si veda, in particolare, la pronuncia riportata nel *Resoconto Sommario* del 6 dicembre 1978, p. 17, citata anche nella più volte menzionata seduta del 6 aprile 1982: *Atti parlamentari - Discussioni*, p. 43895.

²² Ciò si evince dal chiaro disposto dell'articolo 40 del Regolamento; per una pronuncia presidenziale in cui è stata ribadita l'improponibilità di una questione sospensiva una volta iniziata la fase dell'esame degli articoli, si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 7 febbraio 1986, p. 22.

²³ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 13 dicembre 1974, pp. 1 e 2.

²⁴ In questo senso è stata la risposta del Presidente della Camera al quesito postogli dall'on. Labriola nella seduta del 7 maggio 1981: cfr. *Resoconto Sommario*, pp. 5 e 6.

²⁵ Come innumerevoli precedenti attestano, sovente la proposta di stralcio viene formulata proprio in tale fase.

²⁶ Si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 4 febbraio 1988, pp. 87 e 88.

Il fatto che la proposta di stralcio non sia ad iniziativa riservata ed anche un solo deputato possa formularla (contra A.P. TANDA, *Dizionario* cit., p. 193), è stato inteso come non preclusivo della possibilità che sia addirittura lo stesso Presidente della Camera ad avanzarla (cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 21 dicembre 1957, pp. 9 e 10). Si rammenta, infine, che

assai spesso è il rappresentante del Governo a richiedere lo stralcio (si veda, ad esempio, il *Resoconto Sommario* della seduta del 3 febbraio 1988, p. 37, sul disegno di legge finanziaria).

²⁷ Per un recente caso di applicazione del combinato disposto dagli articoli 41 e 45 si veda il *Resoconto Sommario* della menzionata seduta del 3 febbraio 1988, p. 24.

²⁸ Non rari i precedenti in tal senso: cfr. il *Resoconto Sommario* delle sedute del 20 marzo 1984 e del 3 febbraio 1988, rispettivamente pp. 10 e 25.

Come già accennato nel testo, in varie occasioni (cfr. il *Resoconto Sommario* delle sedute del 6 aprile 1982, del 9 ottobre 1986, del 17 novembre 1987 e del 18 gennaio 1988, rispettivamente pp. 6, 21, 10 e 13) è stato, d'altra parte, consentito (non senza incontrare, talora, proteste) l'intervento del rappresentante del Governo nella discussione di questioni incidentali «formali» e «sostanziali». Sulle conseguenze regolamentari di un siffatto intervento si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 23 marzo 1988, p. 9.

²⁹ Così l'articolo 41 del Regolamento.

³⁰ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 3 febbraio 1988, pp. 25 e 26.

³¹ Si veda il medesimo *Resoconto Sommario* p. 42.

³² Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 6 aprile 1982, pp. 32 e 33, in cui, nonostante le proteste, è stata posta in votazione «in blocco» la proposta del Governo di stralciare numerosi e non omogenei articoli del disegno di legge finanziaria, le richieste di votazione per parti separate essendo, di fatto, considerate come subordinate da porre eventualmente ai voti successivamente, in caso di reiezione della proposta «principale».

³³ Si veda in particolare il *Resoconto Sommario* della seduta del 4 febbraio 1988, pp. 68, 69, 87 e 88, in cui, a fronte di una richiesta del deputato Tamino di stralciare gli articoli 29 e 30 del disegno di legge finanziaria, il Presidente avverte che «la proposta di stralcio sarà votata partitamente per i due articoli». In effetti, oltre alla votazione non cumulativa, nella fattispecie vi è stata anche una distinta discussione.

Che il problema dei criteri di votazione di una proposta di stralcio di più disposizioni non sia marginale è testimoniato dal fatto che addirittura la Conferenza dei presidenti di gruppo si è dovuta una volta occupare della questione (cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 17 dicembre 1983, pp. 15 e 16).

³⁴ Ciò, oltre che desumersi in via interpretativa dalla diversità delle funzioni e dei poteri spettanti ad una Commissione a seconda che sia investita dell'esame di un progetto di legge in sede legislativa o invece in sede referente, è attestato da numerosissimi precedenti, nonché da una pronuncia del Presidente della Commissione Giustizia: cfr. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 9 aprile 1975, p. 5. Si riporta, per la parte che qui interessa, la formula-tipo di comunicazione all'Assemblea per lo stralcio di disposizioni di un progetto di legge assegnato a Commissione in sede referente: «La Commissione... esaminando il progetto di legge... ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio degli articoli... del progetto di legge con il nuovo titolo: ".....". Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito».

Completamente diverso il tenore della comunicazione in caso di stralcio di disposizioni di un progetto di legge da parte di una Commissione in sede legislativa: in tale ipotesi, infatti, il Presidente della Camera dà semplicemente notizia all'Assemblea dell'avvenuta deliberazione della Commissione (cfr., ad esempio, il *Resoconto Sommario* delle sedute del 9 ottobre 1985, 11 giugno e 6 ottobre 1986, 10 marzo 1988, rispettivamente pp. 22, 14, 5 e 31).

Quid iuris nel caso in cui sia invece una Commissione in sede redigente a deliberare lo stralcio? Ciò si è verificato il 7 aprile 1988 al Senato, nel quadro di un accordo politico *in extremis* teso a chiudere la vicenda legislativa sulla responsabilità civile dei magistrati e a contenere il delicato vuoto legislativo determinatosi con lo spirare del termine di differimento

dell'entrata in vigore dell'abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile.

È interessante notare che la Commissione giustizia di Palazzo Madama ha direttamente approvato la proposta di stralcio di due articoli del testo trasmesso dalla Camera dei Deputati e che di tale deliberazione è stata data semplicemente notizia all'Assemblea (cfr. il 118° *Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, p. 6 e il *Resoconto Sommario* della 97ª seduta pubblica del Senato della Repubblica, pp. 23 e 24).

Visti i minori poteri di una Commissione in sede redigente alla Camera (dove l'Assemblea, a' termini del primo comma dell'articolo 96 del Regolamento, riserva a sé medesima oltre all'approvazione finale anche quella dei singoli articoli del progetto di legge), si può ipotizzare che a Montecitorio in una tale fattispecie la definitiva deliberazione sullo stralcio spetterebbe invece all'Assemblea, non essendo configurabile alla Camera — diversamente da quanto avviene al Senato — la sede redigente come «una semplice variante con scarso valore differenziale» rispetto al procedimento decentrato della sede deliberante: cfr. V. DI CIULO, *Il diritto parlamentare* cit., p. 414.

³⁵ Non risulta che mai alcuno abbia sostenuto il prodursi di una sorta di azzeramento dell'iter della parte residua di un progetto di legge a seguito dello stralcio intervenuto.

³⁶ Infatti, se talvolta (cfr. il *Resoconto Sommario* delle sedute del 6 aprile 1982 e del 19 dicembre 1983, rispettivamente pp. 33 e 46) il Presidente pone in votazione *tout court* la proposta di stralcio, altre volte (cfr. il *Resoconto Sommario* delle sedute del 15 febbraio 1983 e del 9 novembre 1984, rispettivamente pp. 14 e 44) è posta in votazione la proposta «di stralcio e di rinvio alla Commissione», altre ancora (cfr., da ultimo, il *Resoconto Sommario* della seduta del 3 febbraio 1988, p. 26) il Presidente pone in votazione la proposta di stralcio «con riserva di assegnazione della parte stralciata alla Commissione competente», altre infine (cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 13 novembre 1985, p. 1) è sottoposta al voto dell'Aula la proposta di stralcio previa precisazione che la parte stralciata sarà rinviata in Commissione.

Sia detto per inciso che quanto precede non costituisce una sorta di tributo al feticcio dell'uniformità (che, anzi, come bene si rileva nell'avvertenza al *Formulario per i resoconti sommari e stenografici della Camera dei Deputati* a cura del Servizio dei Resoconti parlamentari, Roma, 1983, «è assai spesso nella via informale l'unico modo di risolvere le complesse e mutevoli realtà del Parlamento); si tratta, invece, di cogliere l'esatto regime giuridico di un istituto.

³⁷ Cfr. J. BENTHAM, *La tactique parlementaire*, a cura di E. DUMONT, Ginevra, 1816, pp. 260-261, il quale, premesso che «les formules sont les modèles de ce qui doit être dit à chaque occasion par l'individu auquel on prescrit de s'expliquer d'une certaine manière», avverte che «tout ce qui n'est pas nécessaire dans les formules y est pernicieux. Clarté et brieveté, voilà leurs qualités essentielles; les orner aux dépens de la précision, c'est les défigurer. Non-seulement les formules abrègent, elles ont une utilité supérieure; elles empêchent les variations qui peuvent avoir quelque objet caché, et surtout elles préviennent des disputes».

³⁸ Si tratta della seduta del 5 novembre 1986 in cui, posta in votazione *tout court* la proposta di stralcio, il Presidente avverte (dopo l'approvazione finale della parte residua del progetto di legge) che «la parte stralciata della proposta viene rinviata alla Commissione»: *Resoconto Sommario*, p. 26.

³⁹ Ciò non solo per la già richiamata ragione di simmetria, ma anche perché sui due distinti documenti nati dal frazionamento del progetto di legge originario la Camera ha effettuato in precedenza una sorta di discussione congiunta, sicché un nuovo esame istruttorio sostanzierebbe in generale una duplicazione. Ovviamente l'Assemblea, riprendendo l'esame della parte

stralciata, potrebbe sempre decidere, in un secondo tempo, di rinviare in Commissione il provvedimento.

⁴⁰ È quanto, ad esempio, ha fatto il Presidente nella seduta dell'8 marzo 1985 quando, avendo constatato che la proposta di stralcio avanzata dalla Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico si risolveva nella sostanza in una proposta di modificare, ampliandolo, l'ambito di competenza per il quale era stata originariamente costituita la Commissione stessa, ha posto in votazione con tale chiarimento la richiesta di stralcio formulata dalla Commissione speciale: si veda il *Resoconto Sommario*, p. 6.

⁴¹ Cfr. la voce *Inammissibilità* nella *Enciclopedia del diritto*, vol. XX, Milano, 1970.

⁴² È ciò che risulta dall'articolo 88, secondo comma, del Regolamento.

⁴³ Particolarmente significativi al riguardo gli articoli 104, terzo comma, e 105, secondo comma, del Regolamento.

⁴⁴ Cfr., anzitutto, la lettera dell'allora Presidente della Camera, on. Leone, riportata nel volume curato dal Segretariato Generale della Camera dei Deputati, *Circolari e disposizioni interpretative del Regolamento emanate dal Presidente della Camera, 1948-1978*, III ed., pp. 443-444, da cui risulta che se «è ammissibile che si faccia ricorso allo stralcio di alcune norme per approvarle prima che sia conclusa la discussione dell'intero provvedimento», non altrettanto può dirsi «nel caso in cui un provvedimento organico, volto a disciplinare tutta una determinata materia, sia frazionato in testi molteplici, approvati nella medesima seduta, senza che sussista [...] la effettiva necessità di separare gruppi di norme eterogenee».

⁴⁵ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 23 ottobre 1987, pp. 7 e 8, in cui il Presidente esclude che possa essere stralciato l'articolo di un decreto-legge.

⁴⁶ È, invece, senz'altro ammissibile la proposta di stralcio nei confronti di un disegno di legge di conversione per la parte aggiuntiva rispetto all'articolo di conversione. Non di rado, del resto, di fronte a una dura opposizione parlamentare e all'approssimarsi della scadenza, per scadenza del termine costituzionale, del decreto-legge, il Governo ha chiesto lo stralcio e il rinvio in Commissione dell'articolo 2 di un disegno di legge di conversione, al fine di passare immediatamente alla votazione finale della parte residua del disegno di legge di conversione, quella cioè recante la conversione in legge del contestato provvedimento (cfr., ad esempio, il *Resoconto Sommario* della seduta del 15 febbraio 1983, giornata del 18, p. 14).

⁴⁷ Così si è espresso il Presidente nella seduta del 24 febbraio 1988 rispondendo al delicato quesito sollevato dall'on. Labriola, il quale aveva manifestato la convinzione che «lo stralcio sia del tutto ammissibile pure in questo caso anche perché il procedimento di conversione assomiglia sempre di più al procedimento ordinario»: *Atti Parlamentari - Discussioni*, ed. non definitiva, pp. 35-37.

⁴⁸ Del resto non a caso il primo comma dell'articolo 101 del Regolamento del Senato richiede che gli articoli o le disposizioni in essi contenuti di cui si propone lo stralcio «siano suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza normativa».

⁴⁹ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 4 febbraio 1988, p. 37.

⁵⁰ Si veda *supra* nota n. 24.

⁵¹ Così il Presidente della Commissione bilancio, on. La Loggia, nella seduta del 24 giugno 1982: cfr. *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, p. 39. Qualche mese prima (il 15 ottobre 1981) non si era giunti ad una decisione in Assemblea circa l'ammissibilità dello stralcio degli articoli aggiuntivi in quanto il deputato Ciccimessere, di fronte a un «ricatto» del Comitato dei nove e «per impedire una ulteriore violazione del Regolamento», aveva preferito ritirare la quasi totalità degli articoli aggiuntivi presentati dal gruppo radicale: cfr. *Resoconto Sommario*, pp. 11 e 12.

⁵² Nella seduta del 13 novembre 1985 la Camera ha, infatti, approvato la proposta di stralcio degli articoli aggiuntivi all'articolo 1 e degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 2388 recante modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura: cfr. *Resoconto Sommario*, pp. 15 e 16.

⁵³ Il 6 aprile 1982 il Presidente aveva ritenuto che se un articolo viene stralciato, l'articolo aggiuntivo ad esso riferito ne dovesse seguire la sorte: si veda il *Resoconto Sommario*, p. 32.

⁵⁴ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 4 febbraio 1988, p. 60; un precedente di tale orientamento più possibilista è da rinvenirsi nella seduta del 19 dicembre 1983: cfr. il *Resoconto Sommario*, p. 47.

⁵⁵ Si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 5 febbraio 1988, pp. 12, 13 e 18, per quanto riguarda l'articolo 35 del disegno di legge finanziaria 1988.

⁵⁶ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 3 febbraio 1988, p. 41.

⁵⁷ *Ibidem*; un caso concreto di stralcio di articoli in precedenza accantonati è offerto nella seduta del 26 marzo 1983: si veda il *Resoconto Sommario*, p. 9.

⁵⁸ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta dell'8 marzo 1988, p. 7, in cui il Presidente sen. Spadolini, avverte altresì che se, a fronte dello stralcio di un articolo del testo originariamente approvato dal Senato, sono presentati emendamenti intesi a ripristinare l'articolo stesso, la reiezione di detti emendamenti equivale ad approvazione dello stralcio deliberato dalla Camera, senza bisogno di ricorrere ad altra votazione. Identica pronuncia vi era stata al Senato alcuni anni prima: si veda il *Resoconto Sommario* del 19 aprile 1982, p. 4.

In applicazione di detti principi, il Senato ha approvato senza discussione nella seduta del 9 marzo 1988 «la soppressione conseguente allo stralcio [dell'articolo 83] disposto dalla Camera dei Deputati»: *Resoconto Sommario*, p. 69.

⁵⁹ Si veda, ad esempio, il *Resoconto Sommario* della seduta del 27 gennaio 1987, in cui il Presidente avverte che «poiché le modifiche apportate dal Senato consistono esclusivamente nella soppressione degli articoli 6 e 7 del testo approvato in prima deliberazione dalla Camera, si passerà direttamente alla votazione segreta finale del disegno di legge costituzionale, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato».

⁶⁰ Cfr. il *Resoconto Sommario* della seduta del 10 marzo 1988, pp. 56 e 64-71.

⁶¹ Per un precedente ancora più recente nello stesso senso di quello riferito nel testo, si veda la seduta della II Commissione permanente (Giustizia), in sede legislativa, in *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* dell'11 aprile 1988, p. 9.

⁶² Così il Presidente della Camera nella seduta del 28 luglio 1988: si veda il *Resoconto Sommario*, p. 27. Un precedente analogo risulta dalla decisione assunta dal presidente della Commissione giustizia l'8 aprile 1988: cfr. il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, p. 22.

⁶³ Esso può trovare applicazione anche al di fuori del procedimento legislativo; per un precedente di applicazione dello stralcio all'esame di domande di autorizzazione a procedere si veda il *Resoconto Sommario* della seduta del 6 maggio 1981, pp. 18-22.

⁶⁴ Si veda C. SPECCHIA, *Il rinvio in Commissione di progetti di legge* in «Bollettino di informazioni costituzionali e parlamentari», 1987, n. 1, pp. 169-184, in cui si è, tra l'altro, segnalato come la grande duttilità propria di ogni istituto non ancora tipizzato dal diritto positivo possa anche dar luogo a più di un problema sul terreno garantistico.

⁶⁵ Non a caso L. TIVELLI, *E per capire la vita del Parlamento arriva un dizionario* in «La Voce Repubblicana» dell'11 febbraio 1988, ascrive a merito del *Dizionario parlamentare* cit. di A.P. TANDA il fatto che il lettore possa finalmente trovarvi quegli «istituti del diritto parlamentare quasi sempre pretermessi nei manuali vecchi e nuovi». Né si può sottacere che, come

avverte M. PACELLI, *Le radici di Montecitorio*, Roma, 1983, p. 171, la conoscenza diretta della procedura parlamentare (e, quindi in particolare dei vari istituti di *droit coutumier*) richiede tempi lunghi, più lunghi della durata stessa di una legislatura.

⁶⁵ È lo stesso Presidente della Camera, on. Iotti, che nella più volte citata seduta del 4 febbraio 1988, ricordando che «nel Regolamento non c'è alcuna disciplina per lo stralcio» ha posto in evidenza la mancanza di «norme precise» e a tale circostanza ha ricollegato la possibilità di un esame in Giunta per il Regolamento della questione sollevata dal Vicepresidente on. Bianco in ordine ad un aspetto essenziale del regime procedurale dell'istituto: *Atti Parlamentari - Discussioni*, ed. non definitiva, p. 121.